



Terme di Sciacca S.p.A

A socio unico

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 30/12/2021

OGGETTO: Nomina del “Responsabile Tecnico del servizio di prevenzione, protezione e sicurezza degli edifici societari”;

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Dicembre, in Sciacca, il dr. Carlo Turriciano, Liquidatore della Terme di Sciacca S.p.A.;

VISTO il verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 20/06/2011 con il quale lo scrivente è stato nominato Liquidatore della Società;

PREMESSO:

– che l'azienda esercita la sola attività amministrativa di gestione della fase di liquidazione con due unità di personale amministrativo ed una unità con mansione di custode e che in tale veste, quale Datore di Lavoro, ai sensi della vigente normativa, ha l'obbligo di organizzare all'interno dell'azienda “il servizio di prevenzione e protezione alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni;

– che il Datore di Lavoro è obbligato ad avvalersi di un responsabile del “Servizio di prevenzione, protezione” per i compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n.13 del 23/12/2020 di nomina del Geom. Vincenzo Bongiovi di “Responsabile Tecnico del servizio di prevenzione e protezione” sino al 31/12/2021 che, in passato, aveva già svolto tale compito;

CONSIDERATO che l'incarico di cui alla deliberazione n.13/2020 è scaduto e che bisogna rinominare il “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”;

CONSIDERATO che, altresì, è necessario nominare il “Responsabile Tecnico della Sicurezza degli edifici societari”;

CONSIDERATO che, così come stabilito dal piano di liquidazione predisposto da questa gestione liquidatoria ed approvato dalla giunta regionale con delibera n.206 del 18/05/2017, si è già provveduto al trasferimento alla Regione Siciliana dei beni che questa Società detiene a titolo di usufrutto, ad esclusione del Grande Albergo sito sul Monte San Calogero per cui è necessaria la nomina di “Responsabile tecnico della sicurezza degli edifici limitatamente a quest'ultimo bene nonché ai beni ancora in possesso di questa società e più precisamente: ex convento San Francesco, dove sono allocati attualmente gli uffici societari; Piccolo Albergo San Calogero; ex Motel Agip;

CONSIDERATO che tra il personale Societario non c'è alcun dipendente che ha i requisiti tecnici/professionali per poter adempiere all'incarico di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché di Responsabile Tecnico della sicurezza degli edifici”, per cui è necessario avvalersi di un soggetto esterno;

VISTO :

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato per ultimo dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, in particolare:
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel.-fax 0925 080410

P.IVA 02432200844



Terme di Sciacca S.p.A

A socio unico

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, non è richiesta la qualificazione;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015, che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, prevede la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma, a prescindere dal procedimento CONSIP, sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede che fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, si può procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

RILEVATO che, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 (per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta), è possibile procedere ad affidamento diretto, data la particolarità della prestazione richiesta;

VISTO che ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti è data facoltà alle amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), di non richiedere la cauzione provvisoria e ritenuto di avvalersi di tale facoltà per l'affidamento in oggetto;

RITENUTO opportuno fare ricadere la scelta sul predetto geometra, Vincenzo Bongiovi, che ha svolto la sua attività con professionalità e diligenza e che è in possesso dei requisiti indispensabili prescritti dal D. Lgs. 81/08 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il disciplinare di incarico facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

ART. 1 – Nominare il Geom. Vincenzo Bongiovi, responsabile esterno del “Servizio di prevenzione e protezione”, per i compiti di cui al D.Lgs. 81/08 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni (senza potere di acquisto), avendo lo stesso anche i requisiti indispensabili prescritti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 - Nominare il Geom. Vincenzo Bongiovi, “Responsabile Tecnico della sicurezza degli edifici societari”, come individuati nelle premesse.

ART. 3 – La predetta nomina è a termine e avrà la durata dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e comunque sino alla chiusura della liquidazione se questa avvenisse in data antecedente al 31/12/2022;

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel.-fax 0925 080410

P.IVA 02432200844



Terme di Sciacca S.p.A

A socio unico

ART. 4 – Stabilire un compenso mensile pari ad € 250,00 più IVA, contributo INPS gestione separata (pari al 4%) e ritenuta d’acconto nei termini di legge.

ART. 5 - Approvare il disciplinare d’incarico facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL LIQUIDATORE
(dr. Carlo Furruciano)

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel.-fax 0925 080410

P.IVA 02432200844